

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| - Avv. Valerio Sangiovanni                      | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Saglisci                           | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 27 settembre 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il giorno 19/10/2011 la parte attrice subiva all'interno del supermercato il furto del portafoglio, contenente, tra le altre cose, una carta bancomat, intestata all'istante, con cui un malfattore eseguiva 4 operazioni di € 250,00 ciascuno.

Nel medesimo giorno sporgeva regolare denuncia presso P.G. (che integrava il successivo 25/10/11) e chiedeva il blocco della carta.

Il 25/10/11 la parte attrice, per il tramite della banca del conto corrente di appoggio, inviava alla banca emittente la carta bancomat il modulo di disconoscimento delle suddette operazioni e chiedeva contestualmente il rimborso dell'importo complessivo di € 1.000.

La banca emittente rispondeva in data 23/11/11, comunicando che la richiesta di rimborso *"non è stata accolta favorevolmente in quanto sono state disattese le raccomandazioni indicate nel contratto sottoscritto e in particolare l'art.5 – obblighi a carico del titolare"*

Nel ricorso la ricorrente ha chiesto alla banca emittente il rimborso di € 1.000, pari alla somma delle 4 operazioni disconosciute.

Nelle controdeduzioni l'intermediario convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il breve lasso di tempo intercorso tra furto del bancomat e il primo prelievo farebbe presumere che il codice pin era custodito insieme alla carta bancomat. Pertanto la ricorrente sarebbe venuta meno agli obblighi contrattuali, in particolar modo all'art. 5 del contratto, che espressamente prevede l'obbligo in capo al titolare di *"provvedere alla custodia e alla cura della carta e del codice PIN"*.

La Segreteria Tecnica ha trasmesso al ricorrente copia delle controdeduzioni in data 11/05/2012.

## **DIRITTO**

Il Collegio, ricordato che le operazioni contestate sono successive all'entrata in vigore del D. Lgs. 11/2010 (1° marzo 2010) di recepimento della PSD (Direttiva 2007/64/CE); richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di furti di strumenti elettronici di pagamento, non ancora recepito dall'intermediario in questione; considerato che in base a tale indirizzo nel caso di specie è applicabile la franchigia di € 150.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 850,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO